

# OPZIONE DI RENDITA vitalizia rivalutabile

Mod. GVOR - ed.01/20

## Condizioni di assicurazione

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2020

Pagina lasciata intenzionalmente libera



## DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

<b>Annualità assicurativa</b>	La prima annualità assicurativa è il periodo tra la data di decorrenza del contratto e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive, è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.
<b>Assicurato</b>	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: il calcolo della prestazioni previste dal contratto di assicurazione è determinato in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che si verificano durante la sua vita.
<b>Beneficiario</b>	Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
<b>Cliente Retail</b>	Persone fisiche e associazioni senza scopi di lucro. Sono altresì considerati clienti retail le aziende che non soddisfano almeno due dei seguenti requisiti patrimoniali: <ul style="list-style-type: none"><li>- totale di bilancio: € 20.000.000,00;</li><li>- fatturato netto: € 40.000.000;</li><li>- fondi propri: € 2.000.000.</li></ul>
<b>Contraente</b>	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.
<b>Data di decorrenza</b>	Data indicata in polizza come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
<b>Età assicurativa</b>	Età espressa in anni interi per cui le frazioni di anno inferiori a sei mesi sono trascurate mentre quelle pari o superiori sono considerate come anno compiuto (Es. 34 anni e 6 mesi = 35 anni; 43 anni e 5 mesi = 43 anni). Tale età viene determinata alla decorrenza del contratto e si incrementa in funzione del tempo trascorso.
<b>Gestione separata di attivi</b>	Speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Generali Italia, che consente di attribuire, al contratto ad essa collegato, parte dei rendimenti finanziari realizzati.
<b>Polizza</b>	Documento che prova il contratto di assicurazione.
<b>Premio</b>	Importo che il contraente versa a Generali Italia.
<b>Recesso</b>	Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
<b>Ricorrenza annuale del contratto</b>	Anniversario della data di decorrenza.



## PARTE I - PRESTAZIONI, PREMIO E RIVALUTAZIONE

### Art. 1 Prestazione assicurata e costi applicati

L'OPZIONE DI RENDITA garantisce al beneficiario il pagamento da parte di Generali Italia, di una prestazione in forma di rendita vitalizia rivalutabile annualmente, pagabile finché l'assicurato è in vita in rate posticipate con il frazionamento scelto dal contraente. Il frazionamento non è modificabile durante l'erogazione della rendita.

L'opzione è riservata ad assicurati che al momento della scadenza del contratto originario abbiano un'età pari o superiore a 34 anni e 6 mesi e un'età inferiore a 80 anni e 6 mesi.

La rendita assicurata iniziale è indicata nell'Appendice di opzione di rendita ed è calcolata sulla prestazione a scadenza per il caso di vita dell'assicurato al momento della richiesta di opzione, espressa in forma di capitale assicurato al netto di eventuali imposte e dei seguenti costi:

Caricamenti percentuali sulle rate di rendita attese	
Rate annuali posticipate	1,35%
Rate semestrali posticipate	1,40%
Rate trimestrali posticipate	1,45%
Rate quadrimestrali posticipate	1,50%
Rate bimestrali posticipate	1,60%
Rate mensili posticipate	1,90%

È prevista una riduzione del caricamento del 1% applicabile alla parte di capitale assicurato a scadenza che eccede € 51.645,69.

### Art. 2 Clausola di rivalutazione

L'OPZIONE DI RENDITA prevede la rivalutazione annuale della prestazione assicurata in funzione del rendimento conseguito dalla gestione separata RENDIGEN, esclusivamente dedicata a contratti di rendita, il cui regolamento è disponibile sul sito [www.generali.it](http://www.generali.it).

#### Misura annua di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione delle prestazioni assicurate si ottiene diminuendo il rendimento della gestione separata di un valore, trattenuto da Generali Italia, espresso in punti percentuali assoluti.

La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso essere negativa.

#### Rendimento della gestione separata

Generali Italia calcola mensilmente il rendimento annuo conseguito dalla gestione separata determinato con i criteri indicati nel relativo regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del contratto.

#### **Esempio**

Se il contratto è stato stipulato a gennaio 2019, alla ricorrenza di gennaio 2020 l'anno considerato va dal 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019.

#### Valore trattenuto

Il valore trattenuto è pari a 1,2 punti percentuali assoluti.

Qualora il rendimento della gestione separata sia pari o superiore al 4,10% ed inferiore al 4,20% (intervallo di rendimento), il valore trattenuto sopra definito è incrementato di 0,03 punti percentuali assoluti. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale tale valore si incrementa in eguale misura.



#### Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto la rendita assicurata in vigore alla ricorrenza annuale precedente è aumentata della misura di rivalutazione come sopra definita.

#### **Art. 3 Versamento del premio**

L'Opzione di Rendita non prevede alcuna ulteriore corresponsione di premi.



## PARTE II - VICENDE CONTRATTUALI

### Art. 4 Conclusione dell'opzione contrattuale, dichiarazioni, durata e recesso

L'OPZIONE DI RENDITA si conclude nel momento in cui il contraente sottoscrive l'appendice di opzione di rendita rilasciata da Generali Italia.

#### Durata

L'opzione prevede una durata pari all'intervallo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza dell'opzione stessa e quella del decesso dell'assicurato e non prevede riscatto.

Con l'adesione a tale opzione viene meno il diritto ad aderire ad altre forme di opzione di scadenza eventualmente previste nelle condizioni di assicurazione ricevute al momento della sottoscrizione del contratto.

#### Dichiarazioni del contraente e dell'assicurato

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte di Generali Italia, le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato comporta la rettifica della prestazione.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, tempestivamente e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

#### Recesso

Il contraente può recedere dall'opzione di rendita entro trenta giorni dalla data in cui è esercitata l'opzione stessa.

La comunicazione di recesso deve essere inviata all'agenzia cui è assegnato il contratto con lettera raccomandata.

Generali Italia annulla l'opzione di rendita entro trenta giorni dalla data di ricevimento in agenzia della lettera raccomandata e sarà quindi possibile richiedere il pagamento della prestazione.

### Art. 5 Riscatto

Non sono previsti valori di riscatto.



## PARTE III - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

### Art. 6 Modalità di richiesta per i pagamenti di Generali Italia

Per tutti i pagamenti deve essere presentata a Generali Italia richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere accompagnata da un documento di identità e dal codice fiscale dell'avente diritto, qualora non siano già stati presentati o siano scaduti.

La corresponsione delle rate della rendita assicurata avviene alle date di scadenza previste dall'appendice di opzione rendita secondo le modalità concordate al momento della sottoscrizione dell'appendice.

Quando il beneficiario è persona diversa dall'assicurato, ed in ogni caso qualora la modalità di corresponsione preveda l'accredito diretto in un c/c, ad ogni anniversario di polizza deve essere prodotto un certificato di esistenza in vita dell'assicurato con data di emissione non superiore ai tre mesi.

Generali Italia si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere in caso di particolari esigenze istruttorie.

Generali Italia esegue i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione richiesta o dalla data di scadenza della rata di rendita.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.



## PARTE IV - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

### Art. 7 Beneficiario

Il contraente designa il beneficiario e può in qualsiasi momento modificare tale designazione comunicandola per iscritto a Generali Italia o per testamento.

La designazione del beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il contraente ed il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Generali Italia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del contraente;
- dopo che, verificatosi uno degli eventi assicurati, il beneficiario abbia comunicato per iscritto a Generali Italia di volersi avvalere del beneficio, ovvero abbia ricevuto e dato quietanza della prima rata di rendita.

In tali casi qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del beneficiario richiede l'assenso scritto di quest'ultimo.

#### Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 del codice civile).

### Art. 8. Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui all'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute da Generali Italia al contraente o al beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

### Art. 9 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente<sup>1</sup>.

Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.  
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)  
e-mail: generali\_mediazione@pec.generaligroup.com

### Art. 10 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o il pagamento della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

<sup>1</sup> Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 28/2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.



Pagina lasciata intenzionalmente libera

